

Il parere dell'Organo Tecnico consultivo sugli strumenti urbanistici dei Comuni dichiarati sismici sostituisce quello di cui al primo comma dell'articolo 13 della legge n. 64/1974.

#### Art. 16

##### *Dichiarazione di urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 7 gennaio 1983

DE FEO

#### LEGGE REGIONALE 7 GENNAIO 1983, N. 10.

«Contributo all'Istituto di studi per lo sviluppo economico (ISVE) per il sostegno e il potenziamento delle attività di cooperazione e ricerca».

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

Nell'ambito dei propri compiti istituzionali, la Regione Campania corrisponde all'Istituto di Studi per lo Sviluppo Economico (ISVE) un con-

tributo annuo, al fine di sostenere il proseguimento dei suoi fini statutari, nonché di potenziare lo svolgimento delle attività di cooperazione e di ricerca, nel campo dei problemi e dei rapporti tra economia regionale e paesi in via di sviluppo.

#### Art. 2

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in L. 100 milioni per l'anno 1982, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al Capitolo 177 «Contributo per il sostegno e lo sviluppo delle attività dell'ISVE», di nuova istituzione, prelevando l'occorrente importo dal Capitolo 200 del medesimo stato di previsione «Fondo per spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione» che si riduce di pari importo.

All'onere per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 7 gennaio 1983

DE FEO

#### LEGGE REGIONALE 7 GENNAIO 1983, N. 11.

«Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 1978, n. 39».

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
ha apposto il visto